

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

numero:

51i

del:

2023-05-04

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i nostri clienti interessati

Superbonus 110%, 90%, 70% o 65% e per altri bonus recupero edilizio: Certificazione SOA per lavori di importo superiore a 516.000 Euro - chiarimenti

Dopo i chiarimenti forniti recentemente dall'Agenzia delle Entrate¹ forniamo con la presente informazioni utili in merito alla certificazione SOA per i lavori di importo superiore a Euro 516.000, necessaria per poter fruire di alcune agevolazioni fiscali².

Con l'introduzione dell'obbligo di certificazione in oggetto si vuole promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi.

Dal 1° luglio 2023 per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali (vedasi punto 2 della presente circolare), l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

1 La certificazione SOA

La certificazione SOA³ è un'attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. È rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC⁴ e attesta che l'impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.

2 Le agevolazioni fiscali interessate

Con riferimento all'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro sono interessati dalla normativa in oggetto i seguenti interventi:

- la detrazione fiscale c.d. „superbonus 110%,90%, 70% o 65%⁵;

1 Circolare 20.4.2023, n. 10/E

2 di cui agli articoli 119 e 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e l'interpretazione autentica dell'articolo 10-bis, contenuta nell'articolo 2-ter del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, inserito dalla legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38

3 Certificazione ex. Art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) rilasciata da società a ciò autorizzate („Società Organismi di Attestazione“)

4 „Autorità Nazionale Anticorruzione“ (Nationale Anti-Korruptionsbehörde)

5 di cui all'art. 119, DL n. 34/2020

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- la generalità dei bonus edilizi⁶ ovvero:
 - ◆ recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis⁷;
 - ◆ efficienza energetica⁸;
 - ◆ adozione di misure antisismiche⁹;
 - ◆ recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna¹⁰,
 - ◆ installazione di impianti fotovoltaici¹¹;
 - ◆ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici¹²;
 - ◆ superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche¹³.

Le disposizioni sull'obbligo di certificazione SOA **non si applicano** alle seguenti operazioni:

- l'acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate dall'impresa di costruzione / ristrutturazione cedente¹⁴
- l'acquisto di "case antisismiche"¹⁵, c.d. "Sisma bonus acquisti".

3 Obbligo della Certificazione SOA

In presenza di interventi di cui al punto 2 di importo superiore a € 516.000 è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, che l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l'esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione¹⁶ c.d. "attestazione SOA".

L'agenzia ha precisato¹⁷ che in considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le prescrizioni in oggetto riguardino sia la **fruizione della detrazione** sia l'esercizio delle **opzioni** di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti per i quali spettano gli incentivi fiscali (di cui al punto 2 qui sopra).

4 Importo dei lavori e contratti interessati

Le disposizioni sopra illustrate trovano applicazione soltanto quando l'importo dei lavori è superiore a 516.000 euro (l'importo dei lavori si debba intendere al netto dell'IVA¹⁸). Il limite di 516.000 euro è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto¹⁹. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le "condizioni SOA" devono essere rispettate dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell'**opera complessiva** superi i 516.000 euro, nonché dalle **imprese subappaltatrici** solo qualora le stesse **eseguano lavori** di importo superiore a 516.000 euro²⁰).

5 Decorrenza

Le disposizioni sopra illustrate non si applica mai per i lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 e per i contratti stipulati prima di tale data.

6 di cui all'art. 121 del DL 34/2020

7 c. 1, lettere a), b) e d), DER 917/1986

8 Art. 14 DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90

9 di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013

10 di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

11 di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR

12 di cui all'articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013

13 Articolo 119-ter del DL19 maggio 2020, n. 34

14 di cui all'art. 16-bis, comma 3, TUIR

15 di cui all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013

16 di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 50/2016

17 Vedasi Circolare 20.4.2023, n. 10/E, punto 3

18 circolare agenzia entrate 10/2023 punto 3.1

19 articolo 2-ter, comma 1, lettera d), n. 2), del d.l. n. 11 del 2023; circolare agenzia entrate 10/2023 punto 3.1

20 circolare agenzia entrate 10/2023 punto 3.1

La normativa in oggetto si applica per i contratti di appalto / subappalto stipulati dal 21.5.2022 in poi, prevedendo una fase transitoria fino al 30.6.2023. Dal 1° luglio 2023 per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali (vedasi punto 2), l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

L'ambito temporale di applicazione della disposizione può essere riassunta nella presente tabella:

Data lavori Data stipula contratto appalto / subappalto	Condizione per il riconoscimento delle Agevolazioni fiscali (vedi punto 2) per lavori sopra i 516.000 euro	
<ul style="list-style-type: none"> Lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 Contratto di appalto / subappalto stipulato entro il 20.5.2022, avente data certa 	A prescindere dalle "condizioni SOA" (*) per tutte le spese sostenute (anche dopo l'1.7.2023)	
Contratto di appalto / subappalto stipulato dal 21.5.2022 al 31.12.2022	per spese sostenute fino al 31.12.2022	A prescindere dalle "condizioni SOA" (*)
	per spese sostenute dall'1.1 al 30.6.2023	Solo se all'1.1.2023 impresa possiede "condizioni SOA" (*)
	per spese sostenute dall'1.7.2023	Solo se all'1.7.2023 impresa possiede attestazione SOA
Contratto di appalto / subappalto stipulato dall'1.1.2023 al 30.6.2023	per spese sostenute dall'1.1 al 30.6.2023	Solo se alla stipula del contratto impresa possiede "condizioni SOA" (*)
	per spese sostenute dall'1.7.2023	Solo se all'1.7.2023 impresa possiede attestazione SOA
Contratto di appalto / subappalto stipulato dall'1.7.2023	Solo se alla stipula del contratto l'impresa possiede attestazione SOA	

(*) Possesso dell'**attestazione** SOA ovvero del **contratto sottoscritto per l'ottenimento** della stessa.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

